

Sicilia

L.R. 5-11-2004 n. 15

Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 11 novembre 2004, n. 47.

Art. 49

Assunzioni presso le amministrazioni e gli enti pubblici.

1. L'Amministrazione regionale, le aziende ed enti dalla stessa dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, gli enti locali territoriali e/o istituzionali, le aziende sanitarie locali, nonché gli enti da essi dipendenti e comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, effettuano le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche, livelli o profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, mediante concorso per titoli, integrato, qualora sia richiesta una specifica professionalità, da una prova d'idoneità, nel rispetto dei principi contenuti nel [comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), ferma restando la speciale disciplina in materia di assunzione dei soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui al comma 2 del medesimo articolo.

2. A tal fine le amministrazioni, enti ed aziende provvedono alla formazione di graduatorie aventi validità triennale, ai sensi dell'[articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12](#), sulla base dei criteri e degli elementi di valutazione dei titoli individuati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Trovano applicazione le precedenza, le preferenze, nonché le riserve di posti previste, per le assunzioni di cui al comma 1, dalla vigente normativa, entro i limiti fissati dall'[articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 15](#). Restano salve le riserve previste a favore delle categorie di soggetti di cui all'[articolo 8, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223](#) ed all'[articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468](#) e successive modifiche e integrazioni.

3. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato mantengono la posizione rivestita nell'ambito delle graduatorie ed hanno diritto, in conformità alle previsioni dei contratti collettivi di comparto, alla riassunzione presso le amministrazioni, enti ed aziende, per lo svolgimento con le medesime mansioni di attività di carattere stagionale o ricorrente, entro

l'arco temporale di 12 mesi dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro, purché facciano valere tale diritto entro tre mesi dalla medesima cessazione.

4. Per fare fronte ad esigenze immediate e straordinarie, in assenza delle graduatorie previste dal comma 2, le amministrazioni, enti ed aziende di cui al comma 1 indicano apposite procedure selettive per il reperimento del personale da assumere a tempo determinato. Gli stessi enti hanno facoltà di conferire priorità ai candidati che vantano il requisito della minore distanza tra il luogo di svolgimento dell'attività e la propria residenza. Trovano applicazione il comma 2, e in ordine ai criteri di formazione delle graduatorie ed all'applicazione delle precedenza, preferenze e riserve, nonché il comma 3, relativamente al diritto alla riassunzione.

5. Qualora ai fini dell'accesso sia richiesta una specifica professionalità, i candidati inseriti in graduatoria, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, sono sottoposti a prova di idoneità, da individuarsi nel bando da parte di commissioni formate da tre componenti in possesso dei titoli e delle qualifiche professionali occorrenti in relazione alle materie oggetto delle prove, nominate dal competente organo esecutivo dell'ente.

6. Le selezioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definite in conformità alla normativa vigente all'atto dell'emanazione del relativo bando.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'*articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12*⁽¹⁸⁾ e successive modifiche ed integrazioni.

8. Sono abrogati: l'*articolo 2 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 175*; i commi 1, 2, 3 e 4 dell'*articolo 1 e l'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12*; l'*articolo 41 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30* e successive modifiche ed integrazioni.

(18) Nel Bollettino Ufficiale il provvedimento è indicato erroneamente con la data del 12 aprile 1991.
